

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2930

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MATTEO BRAGANTINI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAON, CAPARINI, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MOLTENI, GIANLUCA PINI, PRATAVIERA, RONDINI, SIMONETTI

Modifiche all'articolo 138 della Costituzione, concernenti il procedimento per la revisione della Costituzione mediante la convocazione di un'Assemblea costituente

Presentata il 4 marzo 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel 1991 Giulio Andreotti, Presidente del Consiglio dei ministri, in risposta al messaggio rivolto al Parlamento dall'allora Presidente della Repubblica Cossiga, affermò: « La reiterata contrapposizione fra popolo sovrano e rappresentanza è pericolosa, perché sappiamo storicamente i rischi della soggettiva distinzione fra Paese legale e Paese reale ».

In quel messaggio rivolto al Parlamento Francesco Cossiga, dimostrando una lucida lungimiranza, avendo evidenziato come il popolo si stesse pian piano sempre più allontanando dalle istituzioni e come non si sentisse più pienamente rappresen-

tato dai partiti che componevano l'arco costituzionale, sottolineò come fosse necessario apportare significative modifiche alla Carta costituzionale, capaci di introdurre sistemi sempre più sviluppati di democrazia partecipata.

Per un lungo periodo la modifica della Costituzione e l'approvazione delle leggi costituzionali si sono mantenute nell'alveo procedimentale disegnato dall'articolo 138 della Costituzione.

La crisi dei partiti negli anni novanta avviò una nuova fase. Fu, difatti, ritenuto che si dovesse prevedere una deroga, pur temporanea, rispetto al procedimento sancito dell'articolo 138 della Costituzione: da

un lato, là dove si trattasse di progetti di riforma costituzionale di ampia estensione trovando formule meno macchinose e, dall'altro lato, prevedendo comunque una legittimazione popolare che passasse in ogni caso per la deliberazione referendaria.

La via del procedimento derogatorio rispetto all'articolo 138 della Costituzione fu così percorsa con le due leggi costituzionali n. 1 del 1993 (relativa alla Commissione parlamentare bicamerale De Mita-Iotti) e n. 1 del 1997 (istitutiva della Commissione parlamentare bicamerale D'Alema). In questo modo si voleva provvedere alle riforme costituzionali attraverso l'ampia condivisione di tutte le forze parlamentari.

Terminata questa fase con il fallimento delle due Commissioni parlamentari Bicamerale negli anni successivi si tornò entro il binario dell'articolo 138.

Tutte le riforme che seguirono a partire dal giusto processo, al voto e alla rappresentanza degli italiani all'estero, dalla parità di genere all'abolizione della pena di morte anche nei casi previsti dalle leggi militari di guerra, dal pareggio di bilancio fino ad arrivare alle grandi riforme della revisione del titolo V e dell'intera parte seconda della Costituzione, cosiddetta *devolution*, furono fortemente volute dai Governi che si succedettero e fecero votate a colpi di maggioranza.

Questa deriva maggioritaria nell'approvazione delle riforme costituzionali si caratterizzò sempre più con il mutamento, nel 1993, in senso maggioritario del sistema elettorale.

La dimostrazione che queste riforme costituzionali erano appannaggio esclusivo delle istanze di Governo è il fatto che per entrambe le riforme del 2001 e del 2006 fu promosso e indetto il *referendum* confermativo (mai fino ad allora svoltosi anche dopo la legge sul *referendum* del 1970).

Nel corso della presente legislatura, il 29 maggio 2013, furono approvate alcune mozioni che impegnavano il Governo a presentare un disegno di legge costituzionale volto a introdurre una procedura straordinaria rispetto a quella prevista

dall'articolo 138 della Costituzione per agevolare il processo di riforma, favorendo un'ampia convergenza politica in Parlamento.

La storia recente è nota, il 22 febbraio 2014, con una staffetta interna al partito democratico a seguito delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri Enrico Letta, assume l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi, che annuncia, fin dal discorso di insediamento, di voler procedere con tutti gli strumenti a sua disposizione, e in tempi rapidi, al varo delle riforme della parte seconda della Costituzione.

Abbandonata fin da subito, quindi, la volontà di giungere a una riforma condivisa e frutto di larghe intese, il Governo Renzi ha imposto un ritmo forzato al disegno di legge costituzionale d'iniziativa del Governo.

L'8 aprile 2014 è iniziato l'esame al Senato della Repubblica del disegno di legge costituzionale; votato l'8 agosto 2014 con 183 voti favorevoli (Pd, FI, Ned, Sc, Popolari, Gal-Autonomie, Psi), 0 contrari, 4 astenuti, 14 assenti in missione e 118 assenti per netta contrarietà non solo nel merito ma soprattutto sul *modus procedendi* della riforma (Lega, M5S, Sel, ex-M5S, parte di FI e parte del Pd); il 16 dicembre 2014 è iniziato l'esame presso la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati; il 10 febbraio 2015 è terminato l'esame degli emendamenti in Assemblea con l'«Aventino» di tutte le opposizioni dopo forzature della maggioranza e del Governo volte a neutralizzarne l'azione politica.

Questi fatti mostrano uno scenario che, anche se nella forma non si presenta contrario al metodo di revisione costituzionale di cui all'articolo 138, in realtà è manifestamente incostituzionale rispetto a una lettura unanime del testo nella sua interezza soprattutto rispetto all'articolo 1 che sancisce in modo chiaro ed evidente come la Costituzione non sia soggetta alle istanze governative del momento ma appartenga al popolo.

Con la presente proposta di legge costituzionale si introduce una modifica al-

l'articolo 138 della Costituzione finalizzata a prevedere una procedura rafforzata per quelle modifiche di ampia portata della Carta che garantisca l'imparzialità delle riforme dal volere programmatico e politico degli esecutivi e dei partiti di maggioranza che li sostengono.

La novella è volta a prevedere che le leggi di revisione della Costituzione che interessano modifiche sostanziali della forma di Stato e di governo presentate alle Camere siano esaminate e approvate da un'Assemblea costituente composta da centocinquanta parlamentari costituenti eletti a suffragio universale con sistema proporzionale.

Stabilisce che siano eleggibili a parlamentari costituenti tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

Prevede inoltre che l'Assemblea dei parlamentari costituenti sia eletta per non più di tre anni, che non possa essere prorogata e che possa terminare anche prima della scadenza naturale in caso di approvazione definitiva della revisione costituzionale.

Introduce inoltre specifiche incompatibilità per i cittadini eletti alla carica di parlamentare costituente che persistono anche per i cinque anni successivi al termine dell'incarico.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

1. All'articolo 138 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

« Le leggi di revisione della Costituzione che interessano modifiche sostanziali della forma di Stato e di governo presentate alle Camere sono esaminate e approvate da un'Assemblea costituente composta da centocinquanta parlamentari costituenti eletti a suffragio universale con sistema proporzionale.

Sono eleggibili a parlamentari costituenti tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di sei mesi alla loro cessazione, l'elezione dei parlamentari costituenti ha luogo entro tre mesi dalla riunione delle Camere nuove.

La ripartizione dei seggi dei parlamentari costituenti tra le circoscrizioni si effettua dividendo per cento il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione.

L'Assemblea dei parlamentari costituenti è eletta per non più di tre anni, non può essere prorogata e può terminare anche prima della scadenza naturale in caso di approvazione definitiva della revisione costituzionale.

La carica di parlamentare costituente è incompatibile nei tre anni di mandato con qualsiasi altra carica elettiva, nomina di governo anche a livello territoriale, impiego pubblico o privato e detenzione di quote societarie di maggioranza. Si appli-

cano, inoltre, ai parlamentari costituenti nell'esercizio del loro mandato tutti gli altri casi di incompatibilità previsti per i deputati e per i titolari di cariche di governo. Per i cinque anni successivi al termine del mandato, i parlamentari costituenti non possono ricoprire nessuna carica elettiva a qualsiasi livello, nessun incarico di governo anche a livello territoriale, nessun ruolo di vertice a nomina governativa anche a livello territoriale e nessun ufficio di magistratura.

La legge disciplina le modalità di elezione dei parlamentari costituenti e la costituzione e il funzionamento dell'Assemblea costituente »;

b) al secondo comma la parola: « stesse » è sostituita delle seguenti: « di revisione della Costituzione non approvate dall'Assemblea costituente e le altre leggi costituzionali ».

c) al terzo comma, dopo la parola: « referendum » sono inserite le seguenti: « per le leggi di revisione approvate dall'Assemblea costituente o ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0030010